

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler
Stefan Engele
Martina Malfertheiner
Stefano Seppi
Andrea Tinti
Stephanie Vigl
Rechtsanwalt - avvocato
Chiara Pezzi

Stefan Sandrini

Oskar Malfertheiner

Massimo Moser

Michael Schieder

Roberto Cainelli

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte
Thomas Sandrini

Iwan Gasser

Circolare

numero:	84i
del:	2020-07-10
autore:	Andrea Tinti Stefan Sandrini

A tutti gli autotrasportatori con veicoli con massa pari o superiore a 7,5 tonnellate

Credito di imposta per accise sul gasolio da trazione - 2° trimestre 2020- trasmissione domande entro 31.7.2020

Come noto¹, per certi tipi di trasporto spetta una credito di imposta per accise sul gasolio da trazione². I punti da 1 a 7 della presente circolare riassumono le disposizioni generali, mentre **il punto 8** della presente circolare elenca **le novità applicabili a partire dal 1° gennaio 2020**.

1 Credito di imposta

Il credito di imposta è calcolato per 1.000,00 Litri di gasolio da trazione consumato:

Trimestre	Euro per 1.000 litri	Periodo	Norma
2° trimestre 2020	214,18	01.04.2020- 30.06.2020	Nota n° 201731/RU del 24.6.2020 Agenzia Dogane

2 Beneficiari

Possono beneficiare del credito di imposta:

- gli esercenti l'attività di autotrasporto merci³ con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5t:
 - autotrasportatori **conto terzi**: condizione essenziale per il riconoscimento del credito d'imposta è l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori conto terzi;
 - autotrasportatori **conto proprio**: condizione essenziale per il riconoscimento del credito d'imposta è il possesso della licenza di autotrasportatore. Possono beneficiare del credito d'imposta anche particolari mezzi di trasporto, quali camion frigoriferi, autocarri con betoniera e simili, qualora si sia in possesso della licenza di trasporto in conto proprio.⁴
- gli enti pubblici e le imprese private esercenti l'attività di trasporto pubblico di vicinato e di linea;
- gli enti pubblici e le imprese private esercenti l'attività di trasporto pubblico con mezzo a fune.

1 Vedasi anche la nostra ultima circolare n. 43 del 7.4.2020 al riguardo.

2 "Caro petrolio"

3 Art. 1 c. 2 DPR 277 del 09.06.2000

4 Comunicazione n. 45963 del 20.04.2012 lett. D) dell'Agenzia delle Dogane

3 Veicoli agevolati

Il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione in oggetto è riconosciuto per il gasolio consumato dai veicoli di categoria almeno **EURO 3**⁵. Ciò dovrà essere oggetto di autocertificazione. Per i veicoli di categorie **Euro 2 o inferiori** il credito di imposta non spetta più.

Considerato che la disciplina comunitaria definisce le categorie dei veicoli a partire da “Euro 1”, sono classificabili come appartenenti a quelle “Euro 0 o inferiore” i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa dell’Unione Europea.

Il credito di imposta spetta solo se il richiedente ha la disponibilità del veicolo sulla base delle seguenti figure negoziali⁶ da stipulare in forma scritta:

Titoli di disponibilità	in conto proprio	per conto terzi
proprietà	si	si
locazione con facoltà di compera	si	si
leasing	si	si
acquisto con patto riservato dominio	si	si
usufrutto	si	si
noleggio senza conducente sino a 6.000 chili	si	si
noleggio senza conducente a partire da 6.000 chili	no	si
comodato sulla base di un contratto scritto registrato	no	si
sublocazione	no	no
subcomodato	no	no

4 Documentazione

L'effettivo consumo del gasolio deve essere documentato dai beneficiari nei seguenti modi⁷:

- le imprese esercenti l'attività di autotrasporto **merci** devono dimostrare l'acquisto del carburante tramite fattura; come noto⁸ anche in caso di fattura elettronica⁹ occorre che la **targa** del veicolo rifornito da impianti di distribuzione di carburanti risulti dalla stessa¹⁰;
- tutti gli altri beneficiari possono documentare l'acquisto tramite schede carburanti.

Le fatture e i documenti giustificativi della domanda non devono essere trasmessi all'Agenzia delle Dogane in allegato alla domanda stessa, ma possono essere richiesti da quest'ultima in qualsiasi momento in sede di controllo.

⁵ Art. 1 comma 645 Legge 208/2015

⁶ Circolare Agenzia delle Dogane 4/D del 23.2.2016, e art. 31 c. 1, lett. a, Legge 298 del 6.6.1974

⁷ Comunicazione n. 36996 del 26.03.13 dell'Agenzia delle Dogane

⁸ Vedasi nostra circolare n. 54 del 25.6.2018

⁹ Emessa ai sensi dell'art. 1, comma 917 della Legge 27.12.2017 n. 205

¹⁰ Come previsto dalla Nota dell'Agenzia delle Dogane n. 64837/RU del 7.6.2018, ed anche ribadito nella Nota 69244/RU del 19.6.2018

5 La domanda

La domanda deve essere presentata presso l'Agenzia delle Dogane entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare¹¹.

Il Software per la stesura della domanda può essere scaricato dal sito dell'Agenzia delle Dogane¹².

La domanda deve essere compilata e trasmessa:

- tramite l'apposita dichiarazione stampata e consegnata insieme ai relativi dati salvati su CD Rom, DVD oppure USDB stick al competente Ufficio Doganale
- telematicamente tramite il Servizio Telematico E.D.I.¹³ all'Agenzia delle Dogane¹⁴.

Le **imprese di comunitarie (non italiane)** obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia é componente a ricevere la domanda di rimborso l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell'impresa¹⁵. Per le imprese comunitarie di trasporto non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l'Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia delle Dogane¹⁶.

A tal proposito è necessario richiedere in precedenza all'Agenzia delle Dogane le credenziali di accesso e la generazione di un ambiente sicuro per eseguire la firma digitale.

Siamo disponibili ad inoltrare la domanda per i nostri clienti. A tal fine è necessario che ci facciate pervenire i documenti del **2° trimestre 2020 al più tardi entro il 15.07.2020** in modo da poter predisporre ed inviare la domanda elettronicamente nei termini previsti.

6 Rimborso

La restituzione del credito può avvenire tramite compensazione in F24 ovvero tramite bonifico bancario. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile¹⁷ ai fini IRPEF/IRES, ma sconta l'IRAP.

6.1 Compensazione in F24

Dopo la presentazione della domanda, il credito può essere concesso dagli Uffici finanziari esplicitamente (es. comunicazione scritta) oppure per silenzio-assenso. Se dopo 60 giorni dalla consegna della domanda non si riceve alcuna risposta, la stessa si considera accettata per silenzio-assenso. In tal caso il credito di imposta potrà quindi essere utilizzato in compensazione dallo scadere dei 60 giorni dall'invio della domanda¹⁸ fino al 31.12 dell'anno successivo¹⁹. Se la compensazione non si dovesse effettuare entro questo arco di tempo, deve essere richiesto entro il 30.6 dell'anno successivo il rimborso delle eventuali eccedenze non compensate. Qualora invece il credito venga riconosciuto dagli uffici finanziari (Agenzia delle Dogane) esplicitamente (risposta scritta) entro il citato termine dei 60 giorni, la compensazione può essere fatta già a partire dalla data di approvazione.

Per la fruizione della compensazione di tale credito con il modello F24, deve essere utilizzato il **codice tributo 6740**. Le istruzioni per la compilazione di tale codice tributo prevedono²⁰:

11 Art. 3, comma 1, del DPR 277 del 09.06.2000

12 <https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-2-trimestre-2020>

13 Comunicazione nr. RU 59316 del 07.05.2010 dell'Agenzia delle Dogane

14 Manuale utente consultabile al seguente link:

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5601304/4+Manuale+utente_Itrim2020.pdf/a15a13d0-fe43-42be-b02e-8d994fc78d48

15 <https://www.adm.gov.it/portale/agenzia/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici-indirizzi-e-organigramma-periferico-area-dogane/uffici-dogane>

16 Vedasi la tabella allegata alla nota n. 34315/RU del 28.01.2020 o alla nota 96399/RU del 23.3.2020

17 Art. 2 del D.P.r. 277/2000

18 Art. 4, comma 2, del DPR 277/2000

19 Art. 4, comma 3, del DPR 277/2000

20 Come previsto dalla risoluzione 133/E del 30.04.2002 e 39/E del 20.04.2015 dell'Agenzia delle Entrate ovvero dalla comunicazione dell'Agenzia delle Dogane RU-57015 del 14.5.2015

- nel campo “rateazione/regione/prov/mese-rif” è indicato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il trimestre solare di riferimento e “RR” indica l’anno di consumo di gasolio di riferimento (esempio 0419, individua il periodo ottobre-dicembre 2019);
- nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di presentazione della dichiarazione di riferimento, nel formato “AAAA”.

Dal 2012 è stato abolito il limite di compensazione massimo di 250.000 Euro per questo credito di imposta²¹. Il credito di imposta riconosciuto deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Ricordiamo inoltre²², che la compensazione orrizontale con modello F24 del credito di imposta in oggetto a partire dal 24 aprile 2017 può avvenire soltanto utilizzando i canali telematici **Entratel e Fiscoonline** dell’Agenzia delle Entrate.

Importante:

Informiamo che a partire dal 29.10.2018 l'Agenzia può sospendere²³, per un periodo fino a trenta giorni, l’esecuzione di deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio; ciò con il fine di monitorare l'utilizzo del credito in compensazione. È quindi importante verificare immediatamente dopo la trasmissione della delega di pagamento F24, sulla quale avviene la compensazione, l’apposita ricevuta trasmessa dall'Agenzia delle Entrate al soggetto che ha inviato il modello F24.

6.2 Accredito sul conto corrente bancario

Se i beneficiari intendono ottenere da parte dell'Agenzia delle Dogane l'accredito del credito d'imposta direttamente sul conto corrente bancario, dovranno obbligatoriamente indicare nella domanda gli estremi del c/c bancario su cui effettuare il bonifico, con rispettivi codici BIC ed IBAN.

7 Scadenze

Si elencano qui di seguito le scadenze:

Trimestre	Consegna	Compensazione		Rimborso
		da	a	
Gennaio, Febbraio, Marzo 2020	30.04.2020	30.06.2020	31.12.2021	30.06.2022
Aprile, maggio, giugno 2020	31.07.2020	29.09.2020	31.12.2021	30.06.2022

8 Novità a decorrere dagli anni 2020 e seguenti

8.1 Modifiche apportate al Quadro A della dichiarazione e limite quantitativo

A decorrere dal 1° gennaio 2020 è stato introdotto²⁴ **il limite quantitativo fissato in un litro di gasolio consumato**, da ciascun veicolo agevolabile, **per ogni chilometro percorso**. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più valore per la determinazione dell’**importo massimo rimborsabile**.

Ciò comporta che dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “**chilometri percorsi/h mezzo**” del **Quadro A-1** al quale sono state apportate delle modifiche comportando anche delle **modifiche rilevanti rispetto al passato (fino al 2019 compreso)** circa le

²¹ Art. 61, comma 2, del DL 1/2012

²² Vedasi nostra circolare n. 57 del 11.05.2017

²³ Art. 37, c. 49-ter DL 223/2006, e Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28.08.2018, n. 195385

²⁴ con l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”,

modalità di compilazione dei chilometri percorsi. Si veda il paragrafo seguente.

8.1.1 Compilazione del campo "chilometri percorsi/h mezzo speciale "

In questa colonna vanno indicati e fatti calcoli diversi a seconda della tipologia di mezzo se speciale (Gruppi refrigeranti, Sistemi pneumatici di scarico) o non speciale (in tutti gli altri casi)²⁵.

Nel caso di **mezzi non speciali** (nella colonna "tipo mezzi speciali" si indica il valore "0") si indicano i chilometri effettivamente percorsi da ciascun **veicolo** nel trimestre solare di riferimento ovvero **la differenza** tra il valore numerico registrato dal contachilometri alla chiusura del trimestre oggetto di dichiarazione e quello rilevato alla fine del trimestre immediatamente precedente (quindi non come fino all'anno 2019, quando si indicava l'importo risultante dal contachilometri a fine trimestre).

Nel caso di **mezzi speciali** (Gruppi refrigeranti=1, Sistemi pneumatici di scarico=2) nella colonna "chilometri percorsi/h mezzo speciale" si indicano **le ore di funzionamento** dell'attrezzatura permanentemente installata nel trimestre solare di riferimento, quali registrate dal contatore di cui è dotato l'impianto speciale. Tale dato risulta dalla differenza tra le ore registrate dal contatore alla fine del periodo oggetto di dichiarazione e quelle rilevate al termine del trimestre immediatamente precedente. Occorre indicare zero se il dato delle ore non è disponibile.

Per ciascun veicolo una volta inseriti i litri e i chilometri il software calcola in automatico l'importo relativo secondo le nuove disposizioni normative²⁶ ed evidenzia in verde i valori delle colonne litri e km/h che concorrono all'individuazione dei "litri consumati agevolabili" riportati nella sezione dati contabili del frontespizio. L'importo calcolato non può essere modificato.

8.2 Veicoli esclusi dal 1.10.2020 e dal 1.1.2021

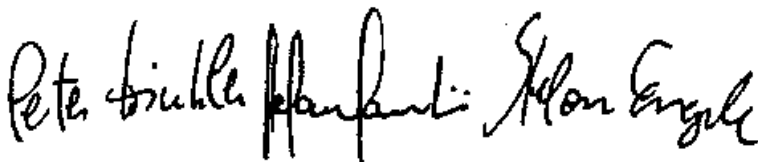
Informiamo inoltre che il **credito di imposta a decorrere dal 1° ottobre 2020 non spetterà più per i veicoli di categoria euro 3 o inferiore** e a decorrere dal **1° gennaio 2021** per i veicoli di categoria **euro 4 o inferiore**²⁷.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Allegati

- 1) Delega per la richiesta del credito di imposta per accise sul gasolio da trazione
- 2) Distinta da completare per la richiesta del credito di imposta per accise sul gasolio da trazione

²⁵ Vedasi direttiva dell'Agenzia delle Dogane n. 74668/RU del 12 marzo 2020

²⁶ di cui all'art. 8, comma 1, del DL n. 124/2019

²⁷ Art. 1, c. 630 Legge 27.12.2019, n. 190 ("Legge di bilancio 2020")

Compilare formulario, stampare su stampante PDF ed inoltrare a WINKLER & SANDRINI

Denominazione luogo e indirizzo:	
Persona di riferimento. telefono e E-Mail:	

Winkler & Sandrini
Fax: 0471 062829
e-mail: info@winkler-sandrini.it

**Oggetto: Credito di imposta per accise sul gasolio da trazione - 2° trimestre 2020-
trasmissione domande entro 31.7.2020**

con la presente conferiamo incarico al vostro Studio di compilare la domanda per la richiesta del credito di imposta per accise sul gasolio da trazione e di trasmetterla elettronicamente all'Agenzia delle Dogane.

Documenti necessari sono:

- Copia di tutte le fatture per gasolio da trazione
- Allegata distinta per la richiesta del credito di imposta per accise sul gasolio da trazione completata, con indicazione della targa del camion, dei dati delle fatture, dell'importo delle fatture, dei chilometri percorsi e dei litri di gasolio consumati

	li	
----------------------	----	----------------------

Nome/Firma

Periodo dal al

[illegible]

Totale litri consumati	
------------------------	--